

COMUNE DI GHIFFA

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO: 60

DATA: 19/12/2011

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

L'anno duemilaundici, il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 21,00, nella sala del fabbricato denominato "Panizza", in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica straordinaria e in prima convocazione, nelle persone dei signori:

Nominativo	Presente	Assente
1) SUMAN Roberto	X	
2) AGOSTI Giovanna	X	
3) BOZZUTO Franco	X	
4) FORTINA Fabio	X	
5) FERRARI Elia	X	
6) COSSALTER Germano	X	
7) LANINO Matteo	X	
8) GAMBA Donatella		X
9) SPAGNOLATTI Roberto	X	
10) GELIL Pierre	X	
11) RUFFATTI Enrico		X
12) LOMBARDO Antonio Carlo		X
13) COLLA Sergio	X	
TOTALI	10	3

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio.

Il Presidente Suman Roberto, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO.

DELIBERA

DI ISTITUIRE, per le ragioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate, l'imposta di soggiorno così come prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 con decorrenza 1 gennaio 2012;

DI APPROVARE l'allegato Regolamento sull'imposta di soggiorno;

DI DETERMINARE l'imposta di soggiorno, per ogni pernottamento, nelle seguenti misure:

STRUTTURA- Classificazione	IMPOSTA
Settore alberghiero	(euro)
Alberghi	
5 stelle	2,00
4 stelle	1,20
3 stelle	0,80
2 stelle	0,50
1 stella	0,50
Residenze turistico alberghiere	
5 stelle	2,00
4 stelle	1,20
3 stelle	0,80
2 stelle	0,50
1 stella	0,50

Settore extra-alberghiero	
Campeggi ** e ***	€ 0,50
Villaggi turistici	€ 0,50
Agriturismo	€ 0,50
Bed & breakfast	€ 0,50
Ostelli	€ 0,50
Case per ferie	€ 0,50
Residence	€ 0,50
Case e appartamenti per vacanze	€ 0,50
Affittacamere	€ 0,50
Alloggi vacanze	€ 0,50

DI DARE ATTO che le misure dell'imposta di cui al precedente punto potranno essere variate con delibera di Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione e che, nel caso in cui il provvedimento non venga adottato, sono confermate le misure d'imposta applicate nell'esercizio precedente;

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Art. 1

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

Art. 2

Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1 gennaio 2012.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Ghiffa.

4. Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: campeggi, villaggi turistici, agriturismi, area attrezzate per la sosta temporanea, ostelli, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, alloggi vacanze, case per ferie, residenze turistico-alberghiere e alberghi.

Articolo 3

Finalità dell'imposta

1. L'imposta riscossa è destinata al finanziamento degli interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Ghiffa, per il turismo, la manutenzione, la fruizione e il recupero dei beni culturali e ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Art. 4

Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'articolo 2 e non risultano iscritti nell'anagrafe del Comune di Ghiffa.

2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche dei servizi offerti dalle medesime. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione in "stelle".

Art. 6

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:

- a) i minori fino al compimento del quinto anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.

2. L'applicazione delle esenzioni di cui al precedente comma lett. b) e c) è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di un'attestazione, resa

in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore deve altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Art. 7

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono al gestore della struttura l'importo complessivo dovuto a titolo d'imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Ghiffa. E' consentito il rilascio di quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate.
4. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Ghiffa della somma riscossa a titolo di imposta di soggiorno, entro il giorno quindici del mese successivo con le seguenti modalità:
 - a) mediante bollettino postale o bonifico bancario;
 - b) mediante versamento diretto presso il Tesoriere Comunale;
 - c) tramite procedure telematiche.
5. Le somme da versare inferiori a euro 50 potranno essere sommate al versamento successivo dandone debita informazione nella comunicazione di cui al successivo articolo.

Art. 8

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di presentare mensilmente una comunicazione al Comune riportante: il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese di riferimento, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 6, l'imposta dovuta, gli estremi del versamento di cui al precedente art. 7, nonché eventuali informazioni utili ai fini del computo della stessa, eventuali importi non versati da cumularsi al mese successivo.
3. La comunicazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune, è trasmessa al medesimo in via telematica, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Art. 9

Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27/12/2006, n. 296.
2. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 8, utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.
3. Il Comune, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, può con esenzione di spese e diritti:
 - invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Art. 10

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D. Lgs. 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D. Lgs. 472/1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8, comma 2, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 689/1981.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 8, comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da 25 a 100 euro. Al procedimento di irrogazione della sanzioni di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

5. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della legge 27/12/2006, n. 296, e dell'atto consiliare n. 4 in data 2/5/2007.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Articolo 12

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella comunicazione di cui al precedente art. 8.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi art. 1, comma 165, della legge 27/12/2006, n. 296, e dell'atto consiliare n. 4 in data 2/5/2007.

Articolo 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti il tributo di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi D.Lgs. 546/1992.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.